

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilit ) - commissioni tributarie - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 01)

Amministrazione finanziaria - Notificazione atti - A mezzo di messo - Limitazione a giudizio di primo e secondo grado - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - Necessit  - Fondamento - Violazione - Conseguenze.

La notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria pu  essere effettuata a mezzo di messo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in primo grado e in appello, ma non anche nel giudizio di cassazione, per il quale vale la regola di cui all'art. 137 c.p.c., stante l'applicabilit  di tale disposizione anche in materia tributaria per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicch  la notificazione eseguita in tale sede dal messo anzich  dall'ufficiale giudiziario ne determina la nullit  (ma non l'inesistenza).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_137](#), [Cod_Proc_Civ_art_156](#), [Cod_Proc_Civ_art_160](#)